*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**SEGRETARIATO GENERALE**
**DIPARTIMENTO PER IL PERSONALE**

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*";

**VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"*;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*

**VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*";

**VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 maggio 2010, recante "*Regole tecniche delle Tessere di riconoscimento (mod. AT) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, rilasciate con modalità elettronica dalle Amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'articolo 66, comma 88, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82*";

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2016, recante "*modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 maggio 2010"*;

**VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante *"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"*;

**VISTO** il Regolamento (UE) 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante "*Rafforzamento della sicurezza delle carte d'identità dei cittadini dell'Unione e dei titoli di soggiorno rilasciati ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari che esercitano il diritto di libera circolazione*";

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**VISTA** la Direttiva dello Stato Maggiore della Difesa n. SMD-I-009, edizione 2020, recante "*Procedure per il rilascio in formato elettronico della tessera personale di riconoscimento modello ATe e dei certificati digitali emessi dalla Public Key Infrastructure (PKI) della Difesa*";

**VISTO** l'accordo con il Ministero della Difesa per l'emissione ai dipendenti delle tessere ATe sottoscritto in data 12 novembre 2024;

**CONSIDERATA** la necessità di disciplinare in modo uniforme le procedure per il rilascio, la gestione e l'utilizzo della tessera personale di riconoscimento elettronica modello ATe;

**RITENUTO** opportuno definire le modalità tecniche e amministrative per la progressiva sostituzione dei precedenti modelli cartacei di tessera di riconoscimento;

D E C R E T A

**Art. 1**

**(Oggetto e finalità)**

1. Il presente decreto disciplina le procedure tecniche e amministrative per il rilascio, la gestione, l'utilizzo, la revoca e la sospensione della tessera personale di riconoscimento elettronica modello ATe.
2. La tessera modello ATe è finalizzata all'identificazione personale dei titolari e all'abilitazione di servizi digitali, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e protezione dei dati personali.

**Art. 2**

**(Caratteristiche della tessera modello ATe)**

1. La tessera di riconoscimento elettronica modello ATe è una smartcard dotata di caratteristiche tecniche di cui al DPCM 24 maggio 2010.
2. La tessera contiene dati personali identificativi del titolare, nonché ulteriori informazioni, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. La tessera contiene un certificato di autenticazione CNS ed uno di firma digitale qualificata.

**Art. 3**

**(Categorie di personale aventi titolo al modello ATe)**

1. Il modello ATe è rilasciato esclusivamente alle categorie di personale espressamente individuate dalle disposizioni vigenti e aventi titolo in relazione allo stato di servizio.
2. Il rilascio del modello ATe è limitato al personale in servizio e non può essere esteso a soggetti diversi da quelli di cui al comma 1.

**Art. 4**
**(Procedure di rilascio e gestione)**

1. L'Amministrazione provvederà al rilascio della tessera modello ATe secondo le procedure stabilite dal presente decreto e in conformità alla Direttiva del Ministero della Difesa- SMD-I 009 (edizione 2020).
2. L'Amministrazione provvederà: a) al rilascio e all'attivazione della tessera; b) alla gestione del ciclo di vita della stessa; c) alla revoca o sospensione in caso di uso improprio, smarrimento, furto o cessazione dei presupposti di validità.

**Art. 5**
**(Durata, revoca e sospensione)**

1. Il documento avrà una validità di dieci anni e dovrà essere riconsegnato all'Ufficio reclutamento, trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative nel caso di cessazione dal servizio, mentre deve essere riemesso in caso di variazione di uno dei dati presenti sul fronte e sul retro della carta, ad eccezione delle indicazioni di residenza.
2. La tessera modello ATe è soggetta a revoca o sospensione nei casi di utilizzo non conforme alle disposizioni vigenti, in caso di sospensione dal servizio, nonché in caso di smarrimento, furto o compromissione delle credenziali.
3. Le modalità operative per la revoca e la sospensione sono definite assicurando tempestività ed efficacia delle misure adottate.

**Art. 6**
**(Sostituzione dei modelli precedenti)**

1. La tessera di riconoscimento elettronica modello ATe sostituisce la tessera modello AT cartacea, che deve essere riconsegnata presso l'Ufficio reclutamento, trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative.
2. Il personale che transita nel congedo assoluto è tenuto a riconsegnare il modello ATe in possesso all'Ufficio reclutamento, trattamento giuridico, contenzioso e politiche formative.
3. A decorrere dal **3 agosto 2026**, i modelli cartacei AT e BT già emessi cessano di avere validità e non potranno più essere utilizzati né emessi ai fini dell'identificazione personale.

**Art. 7**
**(Attestato di servizio per il personale in quiescenza)**

1. Il personale, che cessa dal servizio ed è collocato in quiescenza, all'atto della riconsegna della tessera modello ATe e di ogni altra tessera di riconoscimento in proprio possesso, ha diritto al rilascio di un attestato di servizio.
2. L'attestato di servizio certifica lo status di personale in quiescenza e consente al titolare di continuare ad avvalersi delle convenzioni e delle agevolazioni stipulate dalla Presidenza, nei limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

3. L'attestato non costituisce documento di riconoscimento ai fini dell'identificazione personale né abilita all'accesso a strutture, sistemi informatici o servizi riservati al personale in servizio.

Roma, 12 GIU. 2026

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Deodato